

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

Regolamento per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada

Approvato con Delibera del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n° del

Indice

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Fonti
CAPO I	Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
Articolo 3	Soggetti interessati
Articolo 4	Requisiti per l'ammissione all'esame
Articolo 5	Modalità di presentazione delle domande
CAPO II	Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali
Articolo 6	Soggetti interessati
Articolo 7	Requisiti per l'ammissione all'esame
Articolo 8	Modalità di presentazione delle domande
CAPO III	Disposizioni comuni
Articolo 9	Numero delle sessioni e programma degli esami
Articolo 10	Ammissione all'esame
Articolo 11	Commissione esaminatrice
Articolo 12	Prove d'esame
Articolo 13	Rilascio attestato di idoneità
Articolo 14	Trasparenza amministrativa e accesso agli atti
Articolo 15	Adeguamento normativo
Articolo 16	Norma finale

Articolo 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità dell'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone su strada.

Articolo 2 Fonti

1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa:

- L. 298/1974;
- D.M. 448/1991;
- D.Lgs. 112/1998;
- D.Lgs. 267/00;
- D.Lgs. 395/00;
- D.Lgs. 478/01;
- D.M. 28/04/2005 n°161.
- Regolamento CE 1071/09;
- D.D. n. 291/11;
- D.D. 79/13.

CAPO I Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali

Articolo 3 Soggetti interessati

1. Sono interessati al conseguimento dell'attestato i soggetti che intendono svolgere la direzione dell'attività di trasporto nell'interesse di imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di merci per conto di terzi, come previsto dall'art. 8 del Regolamento CE 1071/09 e s.m.i.

Articolo 4 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali i cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato. I candidati devono:

- a) essere residenti nel territorio della Città Metropolitana di Genova;
- b) essere maggiorenni;
- c) essere non interdetti giudizialmente e non inabilitati;
- d) aver assolto l'obbligo scolastico.

2. Ai fini dell'ammissione all'esame, i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti;

ovvero

- diploma di scuola secondaria di II grado.

3. Non possono prendere parte all'esame coloro che hanno sostenuto presso la Città Metropolitana il medesimo con esito negativo nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta.

Articolo 5 Modalità di presentazione delle domande

1. Per l'ammissione all'esame il candidato dovrà presentare domanda in bollo alla Città Metropolitana di Genova, secondo il modello approvato con Provvedimento Dirigenziale.

- Alla domanda, presentata in bollo, dovrà essere allegata l'attestazione del versamento dell'importo stabilito dalla Città Metropolitana come contributo per le spese di istruttoria, secondo le modalità stabilite con relativo Provvedimento Dirigenziale causale "Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci o persone";

- attestato di frequenza al corso;

ovvero

- titolo di studio, quale richiesto per l'accesso all'esame, in originale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dello stesso, con l'indicazione degli estremi del documento.

2. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.
3. La mancata presentazione alle prove non comporta alcuna restituzione del versamento.

CAPO II Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di persone su strada nel settore dei trasporti nazionali e internazionali

Articolo 6 Soggetti interessati

1. Sono interessati al conseguimento dell'attestato i soggetti che intendono svolgere la direzione dell'attività di trasporto nell'interesse di imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di persone con veicoli destinati a trasportare più di nove persone, autista compreso, come previsto dall'art. dall'art. 8 del Regolamento CE 1071/09 e s.m.i.

Articolo 7 Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami per l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di persone nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali i cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea e i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato. i candidati devono:

- a) essere residenti nel territorio della Città Metropolitana di Genova;
 - b) essere maggiorenni;
 - c) essere non interdetti giudizialmente e non inabilitati;
 - d) aver assolto l'obbligo scolastico.
2. Ai fini dell'ammissione all'esame, i candidati dovranno essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- attestato di frequenza ad uno dei corsi di preparazione affidati ad organismi di formazione professionale, con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti;
- ovvero
- diploma di scuola secondaria di II grado.
3. Non possono prendere parte all'esame coloro che hanno sostenuto il medesimo con esito negativo nei tre mesi precedenti la data di svolgimento della prima prova scritta.

Articolo 8 Modalità di presentazione delle domande

1. Per l'ammissione all'esame il candidato dovrà presentare domanda in bollo a: alla Città Metropolitana di Genova, secondo il modello approvato con Provvedimento Dirigenziale.
 - Alla domanda, presentata in bollo, dovrà essere allegata l'attestazione del versamento dell'importo stabilito dalla Città Metropolitana come contributo per le spese di istruttoria, secondo le modalità stabilite con relativo provvedimento causale "Esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci o persone";
 - attestato di frequenza al corso;
- ovvero
- titolo di studio, quale richiesto per l'accesso all'esame, in originale ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dello stesso, con l'indicazione degli estremi del documento.
2. Il candidato deve essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda.
 3. La mancata presentazione alle prove non comporta alcuna restituzione del versamento.

CAPO III Disposizioni comuni

Articolo 9 Numero delle sessioni e programma degli esami

1. La Città Metropolitana di Genova effettua almeno due sessioni di esame all'anno.
2. Il programma d'esame è stabilito nell'allegato I del Regolamento CE 1071/2009.

Articolo 10 Ammissione all'esame

1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dall'ufficio competente che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, al fine di verificare la regolarità delle stesse e il possesso dei requisiti da parte dei candidati.
2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può richiedere l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta scritta al candidato. Tale integrazione deve pervenire entro il termine assegnato.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio competente provvede a comunicare la non ammissione all'esame a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda.
4. La segreteria della Commissione comunica agli ammessi all'esame luogo, data e ora di inizio della prima prova a mezzo raccomandata A/R o altro idoneo mezzo di comunicazione, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet e l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, indicando giorno, luogo e ora in cui si svolgerà l'esame almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa.
5. Il candidato è tenuto a comunicare all'ufficio competente l'eventuale variazione di indirizzo.
6. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 11 Commissione esaminatrice

1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati.
2. La Commissione di esame è nominata con atto del Sindaco Metropolitano e dura in carica tre anni.
3. La Commissione è composta da:
 - a) il Dirigente del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame;
 - c) un esperto di Diritto individuato dalla Città Metropolitana, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma d'esame;
 - d) un esperto di gestione commerciale e finanziaria d'azienda individuato dalla Città Metropolitana, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma d'esame;
 - e) un rappresentante della Regione Liguria, appartenente alla categoria non inferiore alla D.
4. un dipendente della Città Metropolitana di Genova del Servizio competente, cura la segreteria della Commissione.
5. Il Segretario ha il compito di:
 - a) redigere i verbali delle riunioni;
 - b) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza;
 - c) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione.

6. Per ogni componente effettivo e per il Segretario è nominato un supplente che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare.
7. Ai componenti della Commissione aventi diritto viene corrisposto un gettone di presenza di Euro 45,00 per ogni giornata d'esame, comprensivo delle spese sostenute per raggiungere la sede d'esame.

Articolo 12 Prove d'esame

1. L'esame è articolato su due prove scritte e si svolge sugli argomenti di cui all'allegato I del Regolamento Europeo 1071/2009, a seconda del tipo di esame per cui è stata inoltrata la richiesta:
 - a. Esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di persone (art. 8 del Regolamento CE 1071/09).
 - b. Esame per l'estensione dell'attestato di idoneità professionale da nazionale ad internazionale ai sensi del D.D. n. 79 del 08/07/2013.
2. La prima prova a quiz dell'esame per l'ottenimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale consiste in 60 quiz. La valutazione della prova viene fatta in sessantesimi e viene considerata superata se il candidato risponde correttamente ad almeno 30 domande ed al 50% delle domande per ciascuna sezione.
3. Il non superamento della prima prova scritta comporta l'esclusione del candidato.
4. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su un caso pratico. La valutazione degli elaborati verrà effettuata dalla Commissione in quarantesimi; per il superamento della prova occorre che il candidato raggiunga almeno la valutazione di 16/40, affrontando in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro. Il mancato raggiungimento della valutazione minima implica il non superamento dell'esame che deve essere ripetuto nella sua totalità.
5. L'esame viene considerato superato se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove sia almeno pari a sessanta punti.
6. I quiz d'esame e i casi pratici sono scelti dall'elenco predisposto dalla competente struttura del Ministero dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8, del Regolamento CE 1071/09, dell'art. 8, commi 8 e 9 del D.D. 291/11 e del D.D. 79/13.
7. Per l'esecuzione di ciascuna delle prove scritte, il candidato dispone di due ore.

Articolo 13 Rilascio attestato di idoneità

1. La Città Metropolitana di Genova provvede al rilascio dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di persone conforme a quello previsto dagli allegati II e III del Regolamento Europeo 1071/09 e s.m.i.

Articolo 14 Trasparenza amministrativa e accesso agli atti

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti.

Articolo 15 Adegramento normativo

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti norme europee, statali e regionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, in attesa della modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 16 Norma finale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio Trasporti approva con determinazione dirigenziale il modello di domanda per l'ammissione all'esame di cui all'art. 5, comma 1 e all'art. 8, comma 1.